



**P O L I Z Z A**  
 DI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MARITTIMA IN VENEZIA  
 SOPRA MERCANZIE,  
 IN ORDINE ALLE LEGGI, E METODI VIGENTI.

**S**I assicurano dalli infrascritti per le Somme rispettive, e per il premio, che cadauno specificherà nella sua firma, le Mercanzie, o altri effetti, ed interessi, che sono o saranno in rischio di Mare nel Bastimento comandato dal Capitano, e per il Viaggio o tempo dichiarati nella estesa a tergo della presente Polizza; siano sotto o sopra Coperta, scritti, o non scritti, parte o tutti nel libro dello Scrivano, il tutto come nella estesa medesima, e con li patti, modi, e condizioni seguenti.

I. Ogni danno, e perdita derivante dai sinistri, ed accidenti del Mare, da Naufragio, da Fuoco, da Investimento a Terra, da Corsari, e Pirati, e da ogni sorte di gente, da barattaria, fuga, o bararia del Capitano, che comanderà il Bastimento, e da ogni altro caso fortuito, sia di che natura esser si voglia, che intervenisse o fosse intervenuto, saranno a peso, e rischio delli Assicuratori; cosicchè in ogni uno di tali avvenimenti li Assicurati abbiano da essere risarciti per le Somme assicurate.

II. Parimenti li Assicuratori saranno obbligati al pagamento delle Somme assicurate, se del Bastimento, sopra il quale è fatta la Sicurtà, non si averà avuto notizia nessuna nel corso di un Anno compiuto dopo la sua partenza dall'ultimo Porto, dal quale se ne abbia ricevuto.

III. La Sicurtà resterà sempre ferma, e valida colli obblighi medesimi alli Assicuratori, se accadesse che venisse fatto errore nel nome del Capitano del Bastimento, o se per morte, o per altra cagione venisse il Capitano stesso cambiato, ed altri quello patroneggiasse, purchè per tutte le altre circostanze si riconosca la verità, ed identità del rischio assicurato.

IV. Si eccettuano dal rischio, e dall'obbligo delli Assicuratori li danni derivanti alle cose assicurate per calo o guasto delle medesime, e per li casi, nei quali per Legge o consuetudine ha luogo il risarcimento in Comparto per contribuzione d'Avarea, e parimenti per quei casi, nei quali per qualsivoglia accidente della navigazione il Capitano nel corso del viaggio assicurato sta obbligato al discarico, ed alla Concia del Bastimento, onde rendersi atto al proseguimento.

V. Il premio s'intende guadagnato dalli Assicuratori nel punto, in cui firmano la Sicurtà: ed il loro rischio principia in Venezia da che il Bastimento è sorto in Spignon per sortire dal Porto di Malamocco; e di là dalla Motta di Castello, quando va fuori per il Porto di S. Niccolò di Lido. Nei Bastimenti, che abbiano caricato fuori di Venezia, o di ritorno, o diretti per altri Porti, il rischio principia da che le cose assicurate sono effettivamente a bordo, e finisce ventiquattr'ore dopo che il Bastimento, salvo dalli avvenimenti assicurati, sarà ancorato nel Porto Scaricatore. E nelle Sicurtà fatte a tempo, o di andata, e ritorno, corre il rischio dell'Assicuratore anco per tutto il tempo della Stazione del Bastimento nei Porti in viaggio.

III  
69  
Ap. Gio.  
891



VI. Ferma e valida resta la Scurtà in ogni direzione, che il Capitano avesse da prendere nel pattuito viaggio o tempo, secondo l'Arte sua navigando a destra, ed a sinistra, di sotto e sopra vento, una, e più fiata, e toccando tutte le Scale, Porti, Stazj, Spiagge, e Ridutti in Camino, e fuori ancora, quando sia astretto da necessità di Navigazione, e di sicurezza, con andare, stare, caricare, discaricare, e ricaricare, e fare tutto quello che gli occorresse, purchè non muti viaggio, o non ecceda il tempo assicurato. E parimenti ferma, e valida resta la Scurtà per ogni tempo, e caso, in cui il Bastimento medesimo venisse impiegato al servizio di questo Governo.

VII. Accadendo alcuno delli casi, per li quali sono li Assicuratori obbligati, doveranno li Assicurati notificare ad essi il successo in forma pubblica, e legale, e rinonciargli ogni ragione nel ricupero fatto, o da farsi delle cose assicurate proporzionatamente alle Somme, con libertà però alli Assicurati stessi, al Capitano, Agenti, o Commessi loro di agire, e spendere per il ricupero a conto anco delli Assicuratori, fino a che provvedano di concerto con chi ha interesse nel Bastimento in tutto, o in parte scoperto di Scurtà, onde e lo speso, ed il recuperato resti a rata porzione ripartito.

VIII. Riconosciuto il caso a Carico delli Assicuratori, saranno da cadauno di essi pagate le rispettive Somme, per le quali averanno firmato la Scurtà, tanto alli Assicurati, quanto a cadaun altro che presentasse la presente Polizza, senza contraddizione di sorte alcuna Mesi sei dal giorno, nel quale sarà stata fatta la notificazione del successo, ed intimata la rinuncia come sopra.

IX. Il rischio assicurato nella sua realtà, e quantità doverà essere comprovato con le consuete Polizze di Carico, o con equivalente documento: ed il valore sarà calcolato colli Comi, e fatture di Costo, e Spese, o con altri adattati, e sufficienti recapiti, ovvero sull'apprezzamento nell'estesa concordato, lo vagliano, o non lo vagliano: e con li stessi fondamenti sarà calcolato l'interesse scoperto.

X. Vale la Scurtà tanto per il rischio, quanto per la consecuzione del premio, quando anco al tempo, in cui fu firmata, fosse accaduto il sinistro, ovvero le Mercanzie assicurate fossero giunte a salvamento al suo destino: purchè legalmente non consti, che quando la Scurtà fu fatta o di fuori commessa, non vi fosse nella Terra la nuova del successo: nel qual caso si considera come se fatta non fosse. Nel caso poi in cui, o per consenso delle parti, o per obbligo si fa storno della Scurtà, o volontario, sforzato, li Assicuratori averanno sempre guadagnato un premio di mezzo per Cento.

XI. In caso di Litigio saranno obbligati li Assicuratori cadauno per li suoi rispettivi Tocchi Mesi sei dopo l'intimazione del danno, e della rinunzia a cautare li Assicurati o con effettivo Deposito, o con Capitali liberi nella Pubblica Zecca, ovvero con Pieggiaria solida, da essere tanto li Capitali, che la Pieggiaria di soddisfazione delle parti, riconosciuta poi, ed approvata la Pieggiaria stessa nel termine di giorni otto dall'Aulica Provvisoria Deputazione Banco Giro, Marina, Commercio, ed Arti dell'Aulico Centrale Provvisorio Governo di Venezia.

XII. Ogni patto, ed ogni convenzione tra li Assicurati, e li Assicuratori che diversificasse del tenor della presente Polizza, senza contravenire alle Pubbliche Leggi, si doveranno con chiarezza esprimere, e descrivere nella estesa a tergo con la sottoscrizione, e col registro del pubblico Mezzano per l'adempimento.

D. E. S. Amen

150 Jo Jacob Vita Vuante q. Leon assicuro lire cento e cinquanta de grossi

Il 17. 12. 1780 Cassa addi 23 April 1804

D. E. S. Amen

100

Il 10. 12. 1780 Cassa addi 23 April 1804



